

UNA SEGUE L'ALTRA

Se pensavamo di essere arrivati alla fine delle novità fiscali di quest'anno ci siamo sbagliati. Ecco un'altra puntata sulle novità e le modifiche delle ex-novità.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI BANCARIE

L'art. 22 del DL 124/2019 convertito riconosce agli esercenti attività di impresa, arti o professioni (con ricavi/compensi non superiori a 400.000,00 euro) un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta riguarda le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali privati a partire dall'1.7.2020.

Gli operatori (banche) che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie ai fini del credito d'imposta (provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301);
- trasmettere telematicamente agli esercenti, tramite PEC o mediante pubblicazione nell'on line banking dell'esercente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (provv. Banca d'Italia 21.4.2020).

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 e non rileva fiscalmente.

BONUS CANONE DI LOCAZIONE/LEASING

Ne abbiamo già parlato nel "Contor informa 28/2020". L'art. 28 del D.Lgs. 34/2020 concede all'imprenditore e al libero professionista un bonus fiscale del 60% sul canone di locazione o la rata di leasing effettivamente pagato (30% in caso di affitto d'azienda) per i mesi di marzo e aprile e maggio 2020, a condizione che nel mese in questione sia stata "raggiunta" una riduzione del fatturato di almeno il 50%, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si deve trattare di locali non adibiti ad abitazione.

Per poter richiedere il bonus fiscale, è necessario fornire una prova del pagamento del canone di locazione (ad esempio una ricevuta bancaria).

Se avete subito una perdita di fatturato di almeno il 50% in uno o questi mesi, vi chiediamo di inviarci i seguenti documenti in modo che possiamo calcolare e compensare questo bonus per voi:

- copia del contratto registrato di locazione o di affitto d'azienda o di leasing
- una copia del bonifico bancario che indichi chiaramente che l'affitto (o la locazione o la rata di leasing) è per il mese di marzo o aprile o maggio 2020

Il leasing non deve essere un cosiddetto "leasing finanziario", ma un normale leasing operativo. Ciò è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 06 giugno.

BONUS VACANZE

Ne abbiamo già parlato nel "Contor informa 28/2020". Cosa devono considerare l'ospite e l'albergatore?

L'ospite

deve essere residente in Italia, il suo valore ISEE non deve superare i 40.000. Allora ha diritto a un bonus da 150 a 500 euro, a seconda del numero di membri della famiglia. Il soggiorno (con bonus) deve essere prenotato dall'ospite e può essere utilizzato per un solo soggiorno. Al momento della prenotazione, l'ospite deve indicare che vorrà riscuotere un bonus di vacanza.

Se l'intero bonus non viene "consumato" durante il soggiorno, l'ospite perde la parte non utilizzata del bonus.

L'albergatore

deve verificare la validità del bonus tramite il codice dello stesso; a tal fine il ristoratore deve registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate (SPID o Fisconline), inserire il codice fiscale dell'ospite e il codice del bonus e l'importo totale delle prestazioni nei campi previsti sul sito a tale scopo. Il sistema visualizza poi il credito d'imposta dell'ospite. Confermando quanto inserito, l'albergatore dichiara la propria disponibilità ad accettare il bonus a pagamento della fattura di soggiorno, creandosi così un credito d'imposta. Questa decisione non può essere revocata.

Solo allora l'80% del valore nominale del bonus può essere detratto al momento del pagamento della fattura dell'hotel (con il codice fiscale del detentore del bonus). L'albergatore può compensare l'importo non riscosso come credito d'imposta in occasione del prossimo pagamento delle imposte, quindi per un po' di tempo gli mancherà la liquidità.

Non accetto il bonus

L'albergatore può rifiutare l'accettazione del bonus. Si consiglia pertanto di comunicare questo rifiuto già al momento della prenotazione.

PIÙ LIBERTÀ NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Ieri pomeriggio è stata pubblicata la delibera del consiglio Provinciale del 23 giugno 2020; pertanto, a partire dalla mezzanotte del 24 giugno 2020, sul territorio della Provincia di Bolzano si applicherà quanto segue:

Protezione della bocca naso

Come prima, può essere usata una mascherina di propria produzione o una mascherina chirurgica acquistata in farmacia per 50 centesimi.

1/5 invece di 1/10

dove prima aveva accesso una persona per ogni 10 m² di superficie dei locali, ora sono ammesse due persone per 10 m², vale a dire una persona per ogni 5 m². In un negozio di 200 m², ad esempio, 40 clienti possono essere presenti contemporaneamente, naturalmente con protezione per bocca e naso.

Nelle piscine e nelle aree benessere vale ancora la regola del 1/10.

Alimentari non confezionati

al momento dell'acquisto di generi alimentari non confezionati il cliente deve indossare guanti monouso e all'ingresso le mani devono sempre essere disinfettate. Guanti e disinfettanti devono essere forniti dall'azienda.

L'area di cassa deve essere separata da una barriera protettiva.

Domenica e giorni festivi

Dopo il 30 giugno gli esercizi commerciali possono rimanere aperti anche la domenica e nei giorni festivi.

Al buffet

Gli ospiti possono servirsi da soli, ma devono indossare la protezione per bocca- naso e disinfettarsi prima le mani.

Seduti al ristorante

Tanti ospiti hanno accesso quanti sono i posti a sedere (più un posto in piedi ogni metro dal banco del bar). Deve essere garantita una distanza di un metro tra le sedie (dal centro del sedile al centro dell'altro sedile). Il metro vale in tutte le direzioni. Solo i membri della stessa famiglia e gli ospiti della stessa stanza non sono obbligati a rispettare la distanza minima di un metro.

Dal parrucchiere

Se il prestatore del servizio e il cliente si trovano a distanza ravvicinata (meno di un metro) per un prolungato periodo di tempo, il prestatore del servizio deve indossare una maschera chirurgica e il cliente deve indossare una protezione per bocca-naso. Entrambi indossano guanti o disinfettano le mani prima e dopo.

Sport, cultura e molte altre cose

Anche in questo campo sono state introdotte delle semplificazioni, ma non le esamineremo nei dettagli.

E NEL RESTO DEL BEL PAESE?

La Provincia di Trento e le altre Provincie e lo stato stanno ancora meditando su una riformulazione delle restrizioni e delle agevolazioni. Il nostro primo ministro e il governo annunciano manovre e manovrine, ma di concreto ed ufficiale (nel senso di una legge o almeno un DPCM) non è in vista nulla. La prossima occasione per fare delle cose concrete sarà la conversione del "decreto rilancio".

Cordiali saluti

CONTOR



Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.